



# Regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti

## Impiegata di ristorazione AFC/Impiegato di ristorazione AFC

N. della professione 78705

### **Hotel & Gastro formation Svizzera,**

*visti gli articoli 33 e 38 della legge del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale (LFPr) gli articoli 30 a 33 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>2</sup> sulla formazione professionale (OFPr), l'ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base impiegata di ristorazione AFC/impiegato di ristorazione AFC del 6 novembre 2018<sup>3</sup> (ordinanza in materia di formazione), il piano di formazione del 6 novembre 2018 e il profilo di cultura generale relativo all'ordinanza delle SEFRI del 27 aprile 2006<sup>4</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.*

*stabilisce la seguente regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti.*

<sup>1</sup> SR 412.10

<sup>2</sup> SR 412.101

<sup>3</sup> SR 412.101 220.06

<sup>4</sup> SR 412.101.241



## Sommario

<b>1</b>	<b>Oggetto .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Ammissione alla procedura di qualificazione .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Durata e svolgimento .....</b>	<b>2</b>
3.1	Domanda e dossier .....	2
3.2	Valutazione.....	2
3.3	Validazione.....	3
<b>4</b>	<b>Superamento .....</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Ripetizione .....</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>Attestazioni e titolo .....</b>	<b>3</b>
<b>7</b>	<b>Disposizioni transitorie .....</b>	<b>3</b>
<b>8</b>	<b>Entrata in vigore e riconoscimento .....</b>	<b>4</b>

## 1 Oggetto

Nella procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione (art. 17 dell'ordinanza in materia di formazione) e di aver soddisfatto i requisiti del profilo di cultura generale.

## 2 Ammissione alla procedura di qualificazione

Secondo l'articolo 16 lettera c dell'ordinanza in materia di formazione, è ammesso alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti chi ha concluso la formazione professionale di base al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

- ha maturato l'esperienza professionale cui all'articolo 32 OFPr;
- ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo dell'impiegata di ristorazione AFC/impiegato di ristorazione AFC; e
- rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti.

## 3 Durata e svolgimento

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è articolata in diversi livelli. L'acquisizione delle competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione e delle conoscenze di cultura generale è verificata come segue.

### 3.1 Domanda e dossier

Dopo l'ammissione alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti il candidato presenta all'ufficio competente la domanda di validazione accompagnata da un dossier che documenta gli apprendimenti richiesti. Questi ultimi possono essere stati acquisiti tramite esperienze professionali o extraprofessionali e una formazione specialistica o generale, conformemente all'articolo 9 capoverso 2 LFPr.

Il dossier si compone delle seguenti parti:

- curriculum vitae in forma tabellare con un elenco che illustra l'esperienza professionale o extraprofessionale e la formazione specialistica o generale;
- autovalutazione delle proprie competenze in relazione al titolo auspicato;
- documento che attesta le competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione e le conoscenze di cultura generale secondo il relativo profilo; e
- documenti che comprovano l'esperienza professionale o extraprofessionale, la formazione specialistica o generale e l'acquisizione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale.

### 3.2 Valutazione

Due periti del campo professionale e almeno un perito di cultura generale valutano gli apprendimenti documentati nel dossier. In particolare, verificano se i documenti obbligatori sono presenti, i documenti che attestano le competenze operative e le conoscenze di cultura generale sono rilevanti, attendibili e pertinenti e valutano l'estensione e il livello delle competenze operative documentata e delle conoscenze di cultura generale.

Dopo aver esaminato il dossier almeno due periti sottopongono il candidato a un colloquio di valutazione nel quale viene analizzato il dossier e vengono discusse eventuali questioni relative alla sua pertinenza.

In caso di dubbi sulla valutazione del dossier colloquio, in alcuni casi possono essere applicati altri metodi, in particolare il monitoraggio nell'esercizio della professione, l'assegnazione di compiti specifici o la realizzazione di un lavoro pratico. L'impiego di tali metodi viene comunicato preventivamente al candidato per iscritto.

I periti redigono un rapporto di valutazione che fa il punto sull'acquisizione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale. L'acquisizione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale deve essere determinata nel quadro di una valutazione complessiva. Si applica per analogia la ponderazione definita nel caso particolare di cui all'articolo 21 dell'ordinanza in materia di formazione.

### 3.3 Validazione

In base al rapporto di valutazione dei periti, l'autorità cantonale responsabile degli esami decide in merito alla validazione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale, che vengono valutate all'interno di un certificato delle note con il giudizio «acquisite» o «non acquisite».

## 4 Superamento

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è superata se:

- sono acquisite almeno tre competenze operative in ciascuna delle campi di competenze operative a – e;
- e acquisito una delle competenze operative nel campo di competenze operative f;
- nel quadro di una valutazione complessiva almeno 21 di totale 29 competenze operative dei campi di competenze operative a fino f e delle conoscenze di valutare generale secondo il relativo profilo sono ritenute acquisite. Si applicano per analogia le disposizioni sulla ponderazione di cui all'articolo 21 dell'ordinanza in materia di formazione (Caso particolare).

## 5 Ripetizione

La ripetizione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. In caso di mancato superamento della procedura di qualificazione, la domanda di validazione degli apprendimenti acquisiti può essere ripresentata al massimo due volte.

In vista della ripetizione il dossier deve essere completato. Le competenze operative e le conoscenze di cultura generale acquisite in base al certificato delle note vengono riconosciute e non rivalutate una seconda volta.

## 6 Attestazioni e titolo

Chi ha superato la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti consegue, secondo gli articoli 38 LFPPr e 22 dell'ordinanza in materia di formazione, l'attestato federale di capacità (AFC). L'AFC conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto i «Impiegata di ristorazione» o «Impiegato di ristorazione».

Nel certificato delle note sono riportate le valutazioni delle competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione e della cultura generale.

## 7 Disposizioni transitorie

Fino al 31 dicembre 2022 la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti si svolge in base alla regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per impiegata di ristorazione AFC/impiegato di ristorazione AFC di diritto anteriore.

Chi ripete la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti entro il 31 dicembre 2024 viene valutato, su richiesta, in base alla regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per impiegata di ristorazione AFC/impiegato di ristorazione AFC di diritto anteriore.

## 8 Entrata in vigore e riconoscimento

La presente regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Weggis, 14 aprile 2021

### **Hotel & Gastro formation Svizzera**

La Presidente:

Il Direttore:

Nicole Brändle Schlegel

Max Züst

L'8 febbraio 2021, la Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità delle professioni della ristorazione ha emesso una circolare che rende posizione sulla presente regolamentazione sulla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per impiegati di ristorazione AFC e lo ha convalidato per la trasmissione alla SEFRI.

### **Revoca dell'approvazione**

La Segreteria di stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione della regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per impiegata di ristorazione AFC/impiegato di ristorazione AFC del 26 settembre 2014.

### **Riconoscimento della procedura di qualificazione**

Conformemente all'articolo 33 LFPr e dopo aver consultato in Cantoni la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) riconosce la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti relativa alla formazione professionale di base di impiegata di ristorazione AFC/impiegato di ristorazione AFC.

Berna, 14 aprile 2021

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi  
Capodivisione Formazione professionale e continua



